



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

T.F. 2/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto ex art. 53 del Regolamento di Giustizia dai Sigg.ri Dott. Luca Bassani Antivari e Dott. Massimo Germani, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Missaglia e Antonino Strano,

contro

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Garlenda, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante Ing. Carlo Roberto Marangoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Forchino,

con l'intervento

della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti

per la declaratoria di annullamento e/o nullità – previa adozione di misura cautelare – dei provvedimenti ivi meglio descritti.

FATTO

I - Con ricorso ex art. 53 Reg. Giustizia FIG, i Sigg.ri Dott. Luca Bassani Antivari e Dott. Massimo Germani, soci dell'ASD Golf Club Garlenda e tesserati FIG (rispettivamente, con i numeri 509 e 3273) hanno impugnato dinnanzi a codesto Tribunale Federale, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa adozione di misure cautelari:

1) il provvedimento della Commissione Disciplinare di Seconda Istanza dell'ASD Golf Club Garlenda emesso *“in relazione all'Esposto del Sig. Carlo Marangoni in data 17 marzo 2020 nei confronti del Sig. Luca Bassani Antivari e del Sig. Massimo Germani per gioco su campo chiuso per divieto di gioco”*, reso in data 6 aprile 2020 e notificato in data 16 aprile 2020, con il quale è stata comminata (a) a carico del Sig. Luca Bassani Antivari la sanzione della sospensione temporanea per giorni 30 dalla data effettiva di riapertura ai soci delle strutture del Golf Club Garlenda; (b) a carico del Sig. Massimo Germani la sanzione della sospensione temporanea per giorni 18 dalla data effettiva di riapertura ai soci delle strutture del Golf Club Garlenda;

2) il provvedimento della Commissione Disciplinare di Prima Istanza dell'ASD Golf Club Garlenda emesso in relazione all'esposto presentato dal Sig. Carlo Marangoni in data 17 marzo 2020 nei confronti del Sig. Luca Bassani Antivari e del Sig. Massimo Germani per *“gioco su campo chiuso per divieto di gioco”*, reso in data 22 marzo 2020 e trasmesso in data 23 marzo 2020;

3) l'esposto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Direttivo dell'ASD Golf Club Garlenda, Sig. Carlo Marangoni comunicato in data 18 marzo 2020 dalla Commissione Disciplinare di prima istanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Garlenda;

4) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale ai predetti provvedimenti, ancorché allo stato attuale non conosciuto.

II - A fondamento della domanda i ricorrenti, premesso in punto di fatto:

- di essere soci effettivi dell'ADS Golf Club Garlenda (dotata di diverse strutture al suo interno, con precisi orari di apertura e chiusura);
- che il 10 marzo 2020 veniva comunicata ai soci la chiusura straordinaria della Club House, del campo e di tutti i servizi in ottemperanza al D.P.C.M. del 9 marzo 2020, a causa del coronavirus (con possibilità esclusiva di accedere ai soli locali "deposito sacche" e spogliatoi, nella sola giornata di sabato 14 marzo 2020, dalle 8 alle 12, per il ritiro della sacca e/o delle scarpe);
- che avendo con sé la propria attrezzatura golfistica, nei giorni 11 e 13 marzo 2020 *"percorrevano non più di due/tre "buche" del campo"*;
- che veniva pertanto avviata azione disciplinare nei loro confronti, con esposto presentato il 17 marzo 2020 dal Presidente dell'ASD Golf Club Garlenda alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, contenente la contestazione di *"gioco su campo chiuso per divieto di gioco"*;
- che con provvedimento della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, notificato via mail il 23 marzo 2020, veniva comminata la sanzione della sospensione di 40 giorni per il ricorrente Antivari e di 25 giorni per il ricorrente Germani;
- che in riforma di tale provvedimento la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza, su ricorso degli interessati, con provvedimento del 6 aprile 2020, riduceva la predetta sanzione, comminando la sospensione temporanea per giorni 30 dalla data effettiva di riapertura ai soci delle strutture del Golf Club Garlenda per il ricorrente Antivari, e la sospensione temporanea per giorni 18 dalla data effettiva di riapertura ai soci delle strutture del Golf Club Garlenda per il ricorrente Germani;
- con sei distinti motivi di diritto i ricorrenti censurano dinanzi al Tribunale Federale la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo:

II.1 - della nullità per violazione dell'art. 8 dello Statuto, della incompetenza e del difetto di legittimazione, per non avere il Presidente competenza ad attivare direttamente la Commissione di Prima Istanza (primo motivo);

II.2 - della nullità per vizio di costituzione della Commissione in violazione degli artt. 4.2, 4.4h e 8 dello Statuto poiché, pur risultando la Commissione formalmente composta da tre

componenti, soltanto un nominativo di questi tre compare tra i firmatari del provvedimento sanzionatorio dalla stessa adottato, mentre gli altri due firmatari sono diversi da quelli indicati quali componenti la Commissione: e ciò in difetto delle procedure di surroga, sorteggio o elezione a scrutinio segreto di cui ai citati articoli (secondo motivo);

II.3 - del difetto di qualificazione e di motivazione in ordine alle violazioni contestate che risulterebbero non circostanziate, in violazione dell'art. 8 dello Statuto, per difetto di una corretta collocazione temporale dei fatti (terzo motivo);

II.4 - della violazione del diritto di difesa, del principio del giusto processo e del contraddittorio, in violazione degli artt. 7, c. 2, del Regolamento di Giustizia FIG e 1 e 8 dello Statuto, per essere stati i provvedimenti sanzionatori emessi senza previa audizione delle parti e senza che le testimonianze acquisite in via telematica fossero state rese disponibili ai ricorrenti prima della decisione (quarto motivo);

II.5 - della violazione del principio di eguaglianza, parità di trattamento, proporzionalità e adeguatezza, in riferimento agli artt. 3 della Costituzione, 1, c. 3 e 4, 6, c. 1, e 7, c. 1, dello Statuto FIG, 1 e 2 dello Statuto dell'ASD Golf Club Garlenda, per non avere le sanzioni inflitte tenuto in considerazione la circostanza che nei confronti di altri soci del Club, che pure avevano commesso le medesime infrazioni contestate ai ricorrenti, non fosse stato aperto analogo procedimento disciplinare, nonché la circostanza che in altri Golf Club, anziché adire gli organi di disciplina endo-associativa, si era verosimilmente proceduto alla previa diffida dei singoli soci (quinto motivo);

II.6 - dell'eccesso di potere per sviamento della causa tipica laddove i provvedimenti sanzionatori, in quanto non assunti anche nei confronti di altri soci che avrebbero commesso le stesse infrazioni, sarebbero in realtà mossi da una finalità divergente da quella dichiarata, e sembrerebbero finalizzati a perseguire un interesse non in linea con le finalità statutarie (sesto motivo).

III - Con ordinanza del 5 maggio 2020 il Tribunale Federale respingeva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti in ragione, quanto al *fumus*, della ritenuta operatività del principio dell'alternatività dei rimedi, con conseguente assorbimento delle ulteriori considerazioni di

merito, e quanto al *periculum*, per difetto del requisito di attualità del danno grave e irreparabile, fissando l'udienza di discussione al 28 maggio 2020, previo avvertimento alle parti delle facoltà di cui all'art. 55, c. 2, del Regolamento di Giustizia Federale.

IV - Si costituiva con atto dell'11 maggio 2020 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Garlenda ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza del Tribunale Federale, sul rilievo che ai ricorrenti fosse stata contestata la violazione di norme relative all'attività sociale del circolo, e non invece un illecito sportivo (dovendo intendersi, come tale, ogni atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara o uno scorretto comportamento morale e civile commesso durante lo svolgimento dell'attività sportiva), e nel merito l'infondatezza del ricorso, con dettagliate controdeduzioni in ordine a ciascuno dei sei motivi di ricorso, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.

V - Si costituiva altresì con atto del 22 maggio 2020 la Procura Federale, nella persona del Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti, rilevando in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Federale in quanto chiamato a giudicare su di un illecito disciplinare (e non sportivo, commesso – cioè – durante una competizione), già trattato dagli organi di giustizia interna del circolo di appartenenza – ASD Golf Club Garlenda – a cui, ai sensi dell'art. 53.1 del Regolamento di Giustizia FIG, andrebbe applicato il principio di alternatività dei rimedi processuali, in virtù del quale il Tribunale Federale non può essere chiamato a decidere sulla legittimità di atti resi da organi di giustizia interna (non essendo un Tribunale di terzo grado ovvero di ultima istanza).

Nel merito, e condividendo la correttezza della sanzione comminata ai ricorrenti, che hanno giocato a golf nonostante la chiusura forzata degli impianti sportivi determinata dalla normativa emergenziale, contravvenendo pertanto ai divieti imposti, concludeva per l'infondatezza del ricorso.

VI - Con memoria in data 22 maggio 2020, contenente anche la formulazione di un motivo aggiunto di ricorso, la difesa dei ricorrenti, oltre a controdedurre sull'atto di costituzione dell'ASD Golf Club Garlenda, formulava altresì osservazioni critiche avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare rilevando, (i) quanto alla ritenuta insussistenza del requisito

dell'attualità del danno, che in capo ai ricorrenti – al contrario di quanto pronunciato dal Tribunale – si stesse effettivamente verificando un danno attuale per effetto della operatività dei provvedimenti di sospensione temporanea a decorrere dalla data di riapertura del circolo, posto che il Golf Club Garlenda era stato aperto nuovamente ai soci in data 11 maggio 2020 (danno al quale andava aggiunto anche quello derivante dal giudizio di riprovevolezza per la condotta loro ascritta, reso particolarmente visibile dall'affissione in bacheca del provvedimento disciplinare) e, (ii) quanto alla ritenuta applicabilità da parte del Tribunale Federale dei principi di alternatività e di non estensibilità della competenza al presente procedimento, la non pertinenza del richiamo al precedente dal quale è originata la richiesta al Consiglio Federale di una interpretazione autentica riguardo alla previsione contenuta all'art.63, comma 3, lettera a) dello Statuto Federale, stante la differenza tra la presente fattispecie e quella precedentemente all'esame del Tribunale Federale (auspicando, sul punto, in caso di ritenuta incompetenza del Tribunale Federale, che quest'ultimo richiedesse un'interpretazione autentica da parte del Consiglio Federale in ordine alla esatta individuazione delle questioni qualificabili come “*situazioni protette dall'Ordinamento Federale*” ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIG).

VI.1 - Con il predetto motivo aggiunto di ricorso è stato poi sollevato un profilo di nullità, invalidità e/o illegittimità dell'esposto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Direttivo dell'ASD Golf Club Garlenda, Ing. Carlo Roberto Marangoni, per (asserito) vizio di sottoscrizione (vizio che viene desunto dalla ritenuta difformità tra la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata e quella che risulta sull'esposto *de quo*).

VII - Alla udienza del 28 maggio 2020, tenutasi a mezzo della piattaforma Zoom dalle ore 12,00, presenti i ricorrenti personalmente, i difensori delle parti e il Procuratore Federale, dopo ampia discussione, si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuno nelle conclusioni già precisate.

Il Collegio provvedeva inoltre ad inoltrare ai difensori delle parti la memoria della Procura Federale, concedendo il termine di sette giorni per presentare osservazioni scritte.

Sulla richiesta di nuova misura cautelare, prospettata durante la trattazione orale, il Collegio confermava le determinazioni già assunte con l'ordinanza del 5 maggio 2020, non ritenendo mutata – *medio tempore* – la propria valutazione in ordine al requisito del “*fumus boni juris*”.

Alle ore 13.30 si conclude la sessione via Zoom ed il Tribunale si riservava di decidere.

VIII - Con atto in data 4 giugno 2020, infine, la difesa dei ricorrenti faceva pervenire le proprie osservazioni critiche sulla memoria della Procura Federale.

MOTIVI

L'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale Federale a giudicare sull'illecito disciplinare contestato ai ricorrenti è fondata e va accolta.

Con il ricorso qui in esame, infatti, i ricorrenti hanno inteso impugnare e contestare, come in effetti hanno impugnato e contestato, la legittimità delle decisioni degli organi di giustizia interna dell'ASD Golf Club Garlenda con cui è stato sanzionato un comportamento costituente un illecito disciplinare.

Orbene, al caso di specie è destinato a trovare applicazione il disposto di cui all'art. 53, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIG e con esso il principio dell'alternatività dei rimedi processuali che condiziona la possibilità di ricorrere dinnanzi al Tribunale Federale alla circostanza che non sia stato instaurato o risulti pendente un procedimento dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva.

E proprio dall'applicazione di tale principio discende il corollario che il Tribunale Federale non può essere chiamato a decidere sulla legittimità di atti resi dagli organi di giustizia interna – come invece hanno preteso i ricorrenti nel momento in cui hanno sottoposto al suo esame il vaglio di legittimità del provvedimento della Commissione Disciplinare di Seconda Istanza e di quello di Prima Istanza dell'ASD Golf Club Garlenda – non essendo un Tribunale di terzo grado ovvero di ultima istanza, né rivestendo il rimedio previsto dall'art. 53 del regolamento di Giustizia carattere impugnatorio (consistendo lo stesso, al contrario, in un atto di impulso a tutela di una situazione giuridicamente protetta).

E del resto l'art. 63 dello Statuto Federale, disciplinante i rapporti fra la giurisdizione federale e la giustizia degli affiliati e degli aggregati, nella previsione contenuta al comma 3, lettera a), come interpretato dal Consiglio Federale del 28 aprile 2016, "*non vale ad estendere la competenza per materia della giustizia federale, che deve intendersi limitata a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e dalle altre norme eventualmente applicabili*".

La citata disposizione regolamentare, inoltre, consente agli interessati di avvalersi della facoltà, loro assegnata, di trasferire il procedimento in ambito di giustizia federale esercitando la relativa opzione in occasione del primo atto difensivo dinanzi all'organo disciplinare endoassociativo: tale opzione difensiva non è stata peraltro attivata dai ricorrenti, risultandone, di conseguenza, precluso l'accesso diretto al Tribunale Federale.

A *fortiori*, l'incompetenza del Tribunale Federale trova ulteriore conferma nella circostanza che nel caso di specie non si è in presenza di un illecito sportivo commesso durante una competizione, bensì di un chiaro illecito disciplinare che, per quanto tale, è stato trattato dagli organi del circolo.

Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza dell'adito Tribunale Federale a conoscere e giudicare della presente questione.

L'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale Federale preclude l'esame del merito del ricorso stesso.

Va infine per completezza rilevato che anche i profili sollevati con la memoria del 22 maggio 2020 ed, in particolare, la formulazione di un motivo aggiunto nonché la parziale modifica del *petitum* trovano il limite del termine decadenziale contenuto all'art.53 del Regolamento di Giustizia FIG e, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza a conoscere e giudicare del ricorso proposto dai Sigg.ri Dott. Luca Bassani Antivari e dal Dott. Massimo Germani avverso i provvedimenti in epigrafe indicati.

Così deciso in Roma, 28 maggio 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente Est.



Avv. Cristiano Novazio
Componente

